

Roma, 25.03.10

Prot.n. 001229

Com.n. 29

Oggetto: Approvazione definitiva decreto legislativo di recepimento della direttiva sui servizi nel mercato interno (c.d. Bolkestein).

Il Consiglio dei Ministri, in data 19 marzo 2010, ha definitivamente approvato il decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Il testo del provvedimento in oggetto (analiticamente illustrato nella precedente [comunicazione n. 60 del 23 dicembre 2009](#), cui si rinvia per l'esame dei principali contenuti), pur mantenendo sostanzialmente invariata la disciplina riportata nel testo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 17 dicembre u.s., contiene alcune importanti modifiche, in particolare, per alcuni settori del sistema confederale. Modifiche peraltro oggetto di comunicazioni purtroppo inesatte riportate in questi giorni da alcuni organi di informazione (ad es. con riferimento alle categorie degli agenti e rappresentanti, mediatori, edicole).

A tal proposito, si evidenzia come il Governo abbia recepito buona parte delle indicazioni provenienti dalle competenti Commissioni parlamentari che, come noto ([cfr. comunicazione n. 25 del 17 marzo 2010](#)), avevano accolto nei rispettivi pareri le istanze avanzate da Confcommercio – congiuntamente alle associazioni di categoria interessate – in occasione dei lavori parlamentari.

In particolare, per quanto riguarda la prima parte, che ha carattere generale e ripropone i principi enunciati nella direttiva, viene confermato il mantenimento dell'attuale impianto normativo in materia di distribuzione commerciale, seppur con gli adeguamenti necessari al fine di garantire il rispetto dei principi e delle disposizioni della direttiva.

Tra le novità di maggior rilievo, relativamente alla prima parte del decreto in esame, si segnala la precisazione, di cui all'art. 8, comma 1, lett. f), volta a specificare che non costituisce regime autorizzatorio, ai sensi del suddetto decreto, la DIA prevista dall'art. 19, comma 2, secondo periodo, della legge 241/90.

Tra i motivi imperativi di interesse generale elencati dallo stesso art. 8, alla lettera h), vengono altresì ricompresi la sicurezza stradale e *"la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori"*.

La medesima norma chiarisce inoltre che il riferimento alle professioni regolamentate richiamate dalla lettera m) deve intendersi relativo tanto alle attività professionali riservate quanto a quelle non riservate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 206/2007.

Quanto poi al divieto di partecipazione di operatori professionali nell'ambito di organismi preposti al rilascio di autorizzazioni o all'adozione di provvedimenti rilevanti per l'esercizio dell'attività di servizi, l'art. 18 specifica espressamente che tale divieto non riguarda la

consultazione di organismi quali le Camere di commercio o le parti sociali, su questioni diverse dalle singole domande di autorizzazione, né la consultazione del grande pubblico.

Per quanto riguarda invece la seconda parte del decreto, e più specificamente le disposizioni di adeguamento dell'ordinamento statale predisposte dal Ministero dello sviluppo economico, si segnalano le seguenti modifiche che, rispetto alle previsioni originarie contenute nel testo precedente, comportano un minore impatto della nuova normativa sulla disciplina dei singoli settori di attività.

Nell'ambito dei procedimenti di avvio delle attività ivi disciplinate, viene innanzitutto fatto genericamente ricorso, attraverso specifici richiami, all'istituto della DIA di cui all'art. 19, comma 2, secondo periodo, della Legge 241/1990, così come modificato dall'art. 84 del decreto in esame (DIA ad effetto immediato).

L'art. 68, relativamente alle **vendite presso il domicilio dei consumatori**, precisa che non è soggetta a DIA l'attività di incaricato alla vendita diretta a domicilio, di cui all'art. 3, comma 3, L. 173/2005, per conto di imprese che esercitano tale tipo di attività. L'incaricato, infatti, è tenuto esclusivamente all'espletamento degli adempimenti prescritti dai commi 4, 5 e 6 dell'art. 19 D.Lgs. 114/1998.

In materia di **commercio al dettaglio su aree pubbliche**, si conferma l'apertura di tale tipo di attività anche alle imprese esercitate nella forma di società di capitali mentre si rimanda ad un'intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, L. 131/2003, l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi. Opportunamente, in proposito, è prevista la possibilità di deroga all'art. 16 del decreto in oggetto in tema di rilascio e rinnovo delle concessioni nonché la definizione della disciplina transitoria per le concessioni in essere e quelle prorogate, facendo salvi i diritti già acquisiti dalle imprese che operano in tale settore.

Un'ulteriore importante novità è rappresentata dalla soppressione dell'art. 71, relativo al **sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica**, così come formulato nel testo originario dello schema di decreto (l'art. 71, nella nuova formulazione, disciplina infatti l'attività di facchinaggio) che prevedeva la trasformazione in DIA dell'autorizzazione attualmente prevista per l'apertura di un punto esclusivo e non esclusivo di vendita di quotidiani e periodici.

Il Governo, in considerazione della specificità della distribuzione capillare italiana – consistente, in particolare, nell'obbligo per le edicole di porre in vendita, con eguale trattamento, tutti i prodotti editoriali – ha ritenuto di non apportare alcuna modifica alla disciplina attualmente vigente in materia, garantendo in tal modo la possibilità di un effettivo accesso all'informazione da parte dei cittadini nonché le necessarie garanzie a favore del pluralismo dell'informazione.

La disciplina relativa alle **attività di intermediazione commerciale e di affari (es. Mediatori)** è stata totalmente riscritta ed è oggi riportata nel nuovo art. 72 che, differentemente dalla precedente formulazione, rinvia espressamente alla legge 3 febbraio 1989, n. 39, ai fini dell'individuazione delle diverse tipologie di attività assoggettate alle disposizioni ivi contenute.

In particolare, la norma in questione conferma la soppressione del ruolo di cui all'art. 2 della richiamata L. 39/1989 e l'assoggettamento a DIA delle attività ivi disciplinate, ai sensi dell'art. 19, comma 2, primo periodo della L. 241/90 (DIA a 30 gg.), specificando al contempo le procedure per l'accertamento dei requisiti necessari ai fini dell'esercizio di tali attività e

chiarendo che i precedenti richiami al ruolo devono intendersi riferiti, ad ogni effetto di legge, al registro delle imprese e al repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

Quest'ultima precisazione (i precedenti richiami al ruolo devono intendersi riferiti ad ogni effetto di legge al registro delle imprese e al REA) viene inoltre estesa anche alle attività di **agente e rappresentante di commercio** (art. 73), di **mediatore marittimo** (art. 74) e di **spedizionario** (art. 75).

Altra precisazione, in relazione alle suddette attività, consiste nella disposizione secondo cui le iscrizioni previste dal decreto in oggetto, per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in un'apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all'esercizio della relativa attività.

Sempre a tal proposito, il Governo ha altresì previsto un termine maggiore (6 mesi piuttosto che gli originari 2) per l'emanazione del decreto che dovrà disciplinare le nuove modalità e i termini per l'iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti iscritti negli elenchi, albi e ruoli soppressi.

E' stata infine introdotta, nel riformulato art. 80, una nuova previsione ai sensi della quale qualsiasi soggetto, pubblico o privato, che istituisca o attribuisca **marchi o altri attestati di qualità relativi a servizi**, è tenuto a rendere disponibile mediante il proprio sito internet, tanto ai prestatori quanto ai destinatari, le informazioni inerenti il significato dei marchi nonché i criteri di attribuzione dei medesimi e degli altri attestati di qualità, dandone contestuale avviso al Ministero dello sviluppo economico in cui deve essere altresì evidenziato se si tratta di certificazioni rilasciate in conformità al sistema di accreditamento di cui al Regolamento (CE) n. 756/2008.

Facendo riserva di trasmettere il testo del provvedimento non appena saranno completati i coordinamenti formali delle modifiche apportate, si inviano cordiali saluti.

Il Vice Direttore Generale
dr. Costante Persiani